



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

SPETT.LE APPALTATORE

APULIA S.R.L. (MANDATARIA)

PAGANO S.P.A. (MANDANTE)

PEC APULIASRL@PEC.BUFFETTI.IT

PEC PAGANOSPA@PEC.PASPA.IT

SPETT.LE SUBAPPALTATORE

CONSORZIO STABILE SINERGICA SCARL

PEC CONSORZIOSINERGICA@PEC.BUFFETTI.IT

E P.C. SPETT.LE DIRETTORE DEI LAVORI

TECHPROJECT SRL

PEC GARE@PEC.TECHPROJECT.IT

**OGGETTO: PNRR - M6.C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)**

OSPEDALE DI COMUNITÀ DI UMBERTIDE

CUP F88I22000510006

CIG B1202CD5A8

**AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE STRUTTURALI, EDILI ED IMPIANTISTICHE -
CATEGORIA OG2 E OG11**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, è prevista la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Umbertide CUP F88I22000510006 e ai fini della realizzazione dei lavori è stato stipulato il contratto specifico di appalto integrato con il R.T. Apulia srl- Pagano spa, acquisito al Reg. USL 285 del 16/09/2024 CIG B1202CD5A8;

EVIDENZIATO che:

- nello specifico, la misura M6.C1 - 1.3 M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), è finalizzata alla realiz-



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

zazione di strutture sanitarie di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Le strutture sono rivolte a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale o familiare);

- ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

RILEVATO che all'atto dell'offerta, l'appaltatore aveva dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali;

VISTA la documentazione acquisita al Prot. USL n. 0203028 del 05/11/2024 con la quale la Ditta Apulia srl ha chiesto l'autorizzazione al subappalto nei confronti del Consorzio Stabile Sinergica, C.F. 13600521002, sede in Roma, Via Ludovisi n. 35, per la realizzazione delle opere strutturali, edili ed impiantistiche - CAT. OG2 per € 544.900,00, CAT. OG11 per € 389.300,00, per un importo complessivo "a corpo" di € 934.300,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 68.000,00, oltre IVA, così come meglio indicato nel contratto di subappalto.

TENUTO conto della scadenza del 31/12/2025 di cui all'art. 9 del contratto di subappalto, indicata quale "termine improrogabile legato alle scadenze dei fondi PNRR";

ATTESO che:

- con nota prot. USL n. 0204096 del 06/11/2024 sono stati richiesti all'appaltatore documenti integrativi necessari ai fini dell'autorizzazione del subappalto;
- con nota acquisita al prot. USL n. 0213905 del 20/11/2024 l'appaltatore ha trasmesso i documenti richiesti;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

DATO ATTO che è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;

RILEVATO che si è dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo al subappaltatore, che risultano tuttora in corso;

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. (art. 28);
- ✓ il pagamento del corrispettivo che verrà effettuato da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, come previsto dall'art. 5 del contratto di subappalto;
- ✓ la dichiarazione relativa al titolare effettivo di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022, acquisita al prot. USL n. 0213905 del 20/11/2024;

AUTORIZZA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA

la Ditta Apulia Srl ad affidare in subappalto la realizzazione delle opere strutturali, edili ed impiantistiche, per un importo "a corpo" di € 934.300,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 68.000,00, oltre IVA (CAT. OG2 per € 544.900,00, CAT. OG11 per € 389.300,00), così come meglio indicato nel contratto di subappalto, nei confronti del Consorzio Stabile Sinergica s.c. a r.l., C.F. 13600521002, sede in Roma, Via Ludovisi n. 35.

Si evidenzia a tal fine quanto segue:

- a) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti delle dichiarazioni prodotte dal subappaltatore, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 80, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

- b) ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 *“Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)”*;
- c) ai sensi dell'art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *“ Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”*.
- d) nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.
- e) il subappaltatore è tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, come meglio descritti nella disciplina di gara, ed in particolare:
- principio cd. “Do No Significant Harm” (**DNSH**), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - Regime 2 secondo la Matrice di correlazione tra gli investimenti e le Schede riportata all'interno dell'“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” di cui alla Circolare n. 33, del 13 ottobre 2022 <https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/guidaoperativa-do-no-significant-harm--dnsh-.htm>
 - obblighi in materia contabile adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_09_2022/



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.it

- obblighi in materia di pari opportunità ex art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Altresì, si informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

Si richiede infine che, unitamente allo stato di avanzamento lavori, si trasmetta anche la dichiarazione relativa alle lavorazioni eseguite in subappalto, che ad ogni buon conto di allega.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.